



Deliberazione n. 0001987 del 30/09/2020 - Atti U.O. S.C. Affari Generali

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Premesso che la nostra Azienda ASST Santi Paolo e Carlo, intende procedere all'approvazione del regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, al fine garantire come da art. 3 dell'allegato regolamento, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- la sicurezza del patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione dei lavoratori e delle persone che, a vario titolo, accedono e/o sostano negli ambienti interni alle strutture ospedaliere ed ambulatoriali;
- il perseguimento di finalità di diagnosi e cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda;

Rilevato che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

Considerato che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato altresì opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

**Preso atto che:**

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia",
- il Regolamento UE n. 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, che troverà applicazione a partire dal 25 maggio 2018, ha varato il nuovo "Pacchetto Europeo protezione dati" che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997.
- il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 - il Garante per la protezione dei dati personali ha disciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile della Protezione dei Dati Personali RPD Pierluigi Mario Perinati inoltrato al S.C. Affari Generali in data 24/7/2020, composto di n. 25 articoli, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: " Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1".

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il "Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza" che consta di n. 25 articoli e predisposto dal Responsabile della Protezione dei Dati Personali RPD Pierluigi Mario Perinati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. (all. 1)



2. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. Affari Generali in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Responsabile della Protezione dei Dati Personali RPD Pierluigi Mario Perinati;
3. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Cinzia De Siati

Responsabile dell'istruttoria: PERALDO DONATELLA

Dirigente/Responsabile proponente: PERALDO DONATELLA

Il presente atto si compone di n. 19 pagine, di cui n. 15 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	AST_DGA_801
--	--	--------------------

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I	2
PRINCIPI GENERALI	2
ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO	2
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 3 - FINALITÀ	3
ARTICOLO 4 - DATI PERSONALI	4
ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E FOTOGRAFIE	5
ARTICOLO 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI	5
CAPO II	6
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA	6
ARTICOLO 7 - FIGURE DEL TRATTAMENTO	6
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	7
CAPO III	8
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	8
ARTICOLO 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E UBICAZIONE	8
CAPO IV	9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	9
ARTICOLO 11 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA	9
ARTICOLO 12 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	9
ARTICOLO 13 - SICUREZZA DEI DATI	10
ARTICOLO 14 - ACCESSO ALLE IMMAGINI	10
ARTICOLO 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA	11
ARTICOLO 16 - DIRITTI DELL'INTERESSATO	11
ARTICOLO 17 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI	12
ARTICOLO 18 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI	13
ARTICOLO 19 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	13
CAPO V	14
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	14
ARTICOLO 20 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	14
ARTICOLO 21 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	14
CAPO VI	15
DISPOSIZIONI FINALI	15
ARTICOLO 22 - MODIFICHE REGOLAMENTARI	15
ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ	15
ARTICOLO 24 - NORMA DI RINVIO	15

Rev.	Descrizione delle modifiche	Verifica*	Approvazione*	Data di Emissione
00	Prima Edizione	Responsabile <i>ad interim</i> SS Qualità e Gestione del Rischio Clinico Sabrina PASSARELLA	Deliberazione n. del	01/10/2020
Redazione: Pierluigi Mario PERINATI				

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993.
L'originale firmato è depositato presso la SS Qualità e Gestione del Rischio Clinico*

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina l'installazione nonché l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza posti all'interno ed all'esterno dei presidi ospedalieri e delle strutture esterne dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo (di seguito denominata Azienda).

Il presente regolamento non si applica al sistema di videosorveglianza a circuito chiuso posto nei pressi della S. C. Medicina Generale – Medicina Protetta che, pur essendo ubicato all'interno del presidio San Paolo, ricade sotto la esclusiva gestione del Ministero di Grazia e Giustizia, né tantomeno ai sistemi di rilevazione della temperatura corporea (con relativa telecamera) ubicati presso l'atrio delle sedi del presidio San Paolo e del presidio San Carlo, dei rispettivi CUP e dell'atrio della sede di Via Bande Nere. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente documento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - *General Data Protection Regulation* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE il 4 maggio 2016) d'ora in poi GDPR e che abroga la direttiva 95/46/CE, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 e dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a.** Per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b.** Per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c.** Per "**titolare del trattamento**", L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, nella persona del Direttore Generale *pro tempore* cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- d.** Per "**responsabile del trattamento**" ex art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- e.** Per "**amministratore di sistema**", figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e alla quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
- f.** Per "**responsabile interno**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali al quale il titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente regolamento;
- g.** Per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare;
- h.** Per "**interessato**", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- i.** Per "**profilazione**", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

j. "Pseudonimizzazione", il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

k. Per **"archivio"**, qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

l. Per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m. Per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n. Per **"dato anonimo"**, il dato che in origine, a seguito di inquadatura o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o. Per **"limitazione"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Per ulteriori definizioni si rinvia all'art.4 del GDPR.

Articolo 3 - Finalità

L'Azienda attua un sistema di videosorveglianza finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero:

- Per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione dei lavoratori e delle persone che, a vario titolo, accedono e/o sostano negli ambienti interni alle strutture ospedaliere ed ambulatoriali;
- Per il perseguimento di finalità di diagnosi e cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda.

A. FINALITÀ DI SICUREZZA

Al fine di perseguire le finalità di sicurezza l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza sono attivati quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili o risultino inefficaci altri idonei accorgimenti, quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi etc.

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui *monitor* per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la *Control Room* del Pronto Soccorso del presidio San Paolo e la *Control Room* del Pronto Soccorso del presidio San Carlo Borromeo, in locali debitamente realizzati.

Un caso particolare di videosorveglianza rientrante tra le finalità di sicurezza è quello del *Sistema di lettura targhe* avente la sola finalità di controllo e limitazione accessi; il sistema è installato in corrispondenza degli accessi carrai del presidio San Carlo Borromeo e rileva unicamente l'immagine della targa con visuale circoscritta in modo tale che non siano riconoscibili né conducente né passeggeri né pedoni.

B. FINALITÀ DI DIAGNOSI E CURA

L'eventuale controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati, data la natura particolare della maggior parte dei dati che verrebbero raccolti e, se del caso, trattati, deve limitarsi ai casi di effettiva necessità, circoscrivendo le riprese a locali predeterminati.

La ripresa per finalità di diagnosi e cura e l'eventuale conseguente trattamento dei dati particolari si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

Le immagini non devono mai essere diffuse.

La raccolta dati dovrà essere limitata ai casi di assoluta necessità determinata da esigenze di cura.

Il Titolare del trattamento ed i Responsabili/Direttori di Unità Operative/Servizi, per i settori di loro competenza, devono verificare che la visione delle immagini dei degenti sia consentita soltanto ai soggetti autorizzati come specificato all'art. 14.

Particolare attenzione sarà riservata alle modalità di accesso alle riprese da parte dei famigliari del paziente ricoverati in padiglioni o reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi a visitare il proprio

congiunto: ad essi potrà essere consentita, ove il sistema lo consenta, unicamente la visione del proprio congiunto.

Un caso particolare di videosorveglianza rientrante tra le finalità di diagnosi e cura è quello della *Videosorveglianza per raccolta campione urinario esame tossicologico*; si ha allorché gli operatori del Ser. D., ai sensi di legge, devono procedere alla visualizzazione e rilevazione delle immagini attraverso il sistema di videosorveglianza per garantire la corretta raccolta sotto il profilo dell'inalterabilità e della provenienza del campione urinario del soggetto Interessato. È sempre data la possibilità all'Interessato di scegliere se avvalersi dell'osservazione diretta di un operatore sanitario del Ser. D. o viceversa se avvalersi della rilevazione delle immagini attraverso il sistema di videosorveglianza

Articolo 4 - Dati personali

Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:

- **Responsabilizzazione (*accountability*)**
 - nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
 - nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsività);
 - nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
- **Protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*)** ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);
- **Protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*)** ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).

L'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare), definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscano una costante applicazione e monitoraggio.

L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite (limitazione delle finalità), registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti (minimizzazione dei dati e rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza).

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e all'identità personale, e in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale anche mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative (integrità e riservatezza). La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.

Il trattamento di dati personali avviene in modo lecito poiché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, in modo corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (liceità).

Il trattamento di dati personali effettuato in ambienti sanitari e per il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad esempio unità di rianimazione, reparti di isolamento) avviene in modo lecito poiché è necessario per finalità di cura e diagnosi.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita pertanto del consenso degli interessati.

Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Azienda o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Articolo 5 - Tempi di conservazione delle immagini e fotografie

Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate. La conservazione deve essere limitata a poche ore dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

L'Azienda stabilisce di conservare di norma le immagini fino a 72 ore successive alla registrazione. Rimane fermo il limite massimo di sette giorni, sul cui superamento vige il totale ed assoluto divieto con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza.

Le immagini rilevate per finalità di cura e diagnosi di norma non possono essere registrate e conseguentemente conservate.

In taluni casi particolari la ripresa di immagini per finalità di cura e diagnosi può essere effettuata, ma solo previa fornitura all'interessato dell'apposita informativa e dopo la sottoscrizione del relativo consenso. Nel caso in cui il consenso sia negato la ripresa delle immagini non sarà effettuata e la prestazione sanitaria sarà comunque resa, senza l'ausilio del mezzo audiovisivo.

Nel caso in cui il soggetto interessato dalla ripresa di immagini sia un minore ed il relativo consenso alla ripresa sia stato prestato dai genitori, dovrà essere posta annotazione affinché, se ricorre il caso, al compimento della maggiore età il minore sia informato, tramite lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, dell'eventuale presenza di immagini che lo riguardano e possa quindi decidere di esercitare i suoi diritti (opposizione al trattamento, cancellazione, etc.).

Articolo 6 Tutela della riservatezza dei lavoratori

In considerazione della necessità di salvaguardia dei dipendenti da forme di controllo sul luogo di lavoro e dell'espresso divieto di utilizzo della videosorveglianza come mezzo per operare un controllo a distanza sull'attività svolta da ciascun lavoratore, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta nel pieno rispetto di tale divieto.

Qualora l'installazione degli impianti venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione o abitualmente frequentati dagli stessi, la ritrazione e le modalità di trattamento della stessa verrà effettuato nei limiti previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e, in particolare, di quanto disposto dall'art. 4.

Non verranno in ogni caso installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, servizi, spogliatoi, docce, locale armadietti e luoghi ricreativi).

CAPO II OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Articolo 7 - Figure del trattamento

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati relativi a sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, in persona del proprio Direttore Generale.

Al Titolare compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

B. RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile interno è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Direttore Generale ai sensi dell'art 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, quale Responsabile del trattamento dei dati personali (in seguito Responsabile interno), rilevati dal sistema di videosorveglianza. Il Responsabile è scelto con provvedimento motivato tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza, riservatezza e tutela dei diritti dell'Interessato.

I compiti affidati al Responsabile interno devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

Il Responsabile interno ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile interno procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla *privacy* e delle proprie istruzioni.

Il Responsabile interno impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

C. INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare o il Responsabile interno, designa e nomina per iscritto, con apposita lettera di incarico, gli incaricati, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando i diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.

Gli incaricati sono nominati tra i soggetti che per stato di servizio, specifiche attitudini, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia di riservatezza, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile interno, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Il Responsabile interno e gli incaricati hanno l'obbligo di verificare che le operazioni di utilizzo e trattamento dei dati siano svolte nel rispetto delle norme ed esclusivamente per gli scopi descritti sopra, nonché il dovere di impedire che gli stessi siano divulgati a soggetti estranei all'attività di trattamento, salvo i casi d'intervento e/o richiesta da parte degli organi di Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile interno per la videosorveglianza, unitamente agli Incaricati sono gli unici ad accedere ai locali nei quali sono situate le postazioni di controllo dei sistemi, ad utilizzare gli stessi, a prendere visione ed eventualmente trattare le immagini quando ciò sia necessario per perseguire le finalità indicate nel presente Regolamento.

Il Titolare o il Responsabile interno, designa e nomina come incaricati preposti agli impianti attivati per finalità di cura e diagnosi esclusivamente personale medico ed infermieristico.

D. RESPONSABILE ESTERNO EX ART. 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Le società incaricate dall'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria *hardware* e *software*, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e *software* di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, sono nominate dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'art. 28 Regolamento Europeo 679/2016.

I rapporti con i responsabili esterni, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.

I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Titolare l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema nominati, e a tenerli costantemente aggiornati.

Il Responsabile esterno dà formale comunicazione all'Azienda dei nominativi degli addetti alla manutenzione. Tali addetti hanno l'obbligo al segreto sulle immagini che eventualmente dovessero visionare nell'esercizio del loro lavoro.

Articolo 8 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte dei Responsabili e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 3 del presente Regolamento.

Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Titolare e il Responsabile interno sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

CAPO III IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 9 - Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza e ubicazione

Le telecamere posizionate per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione delle persone sono posizionate in punti nevralgici. Tale impianto potrà essere eventualmente ampliato secondo gli sviluppi futuri del sistema.

La tipologia di videosorveglianza applicata in Azienda si distingue in:

- a.** Senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini);
- b.** Con registrazione di immagini.

L'utilizzo delle immagini riprese tramite impianti di videosorveglianza è regolata in modo da riguardare solo i dati strettamente necessari alle finalità perseguite.

L'installazione degli impianti o la modifica degli stessi è autorizzata dal Direttore Generale a seguito di proposta motivata avanzata dai Responsabili di ciascun Unità Operativa/Presidio/Servizio, in concerto con il Responsabile per la videosorveglianza.

Una volta installato e/o modificato l'impianto, e prima della messa in funzione dello stesso, il Titolare o il Responsabile per la videosorveglianza verifica il rispetto della normativa sulla *privacy*. Anche nel corso delle registrazioni il Titolare o il Responsabile è legittimato ad effettuare dei controlli al fine di verificare la legittimità delle modalità di registrazione.

Gli impianti di videosorveglianza devono:

- a.** Garantire la necessaria continuità operativa della ripresa;
- b.** Essere mantenuti in buone condizioni;
- c.** Essere protetti da possibili atti di vandalismo;
- d.** Consentire se previsto la registrazione delle immagini;
- e.** Consentire la cancellazione delle immagini.

I locali in cui sono posizionati i *monitor* della Videosorveglianza (Centrali) devono avere accesso controllato e consentito solo ai soggetti autorizzati.

I dispositivi di registrazione sono ulteriormente protetti da serratura e codici d'accesso individualmente assegnati e riservati (*password*).

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- Trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
- Trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento.

Il Titolare si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 11 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, o del patrimonio aziendale, l'incaricato o il Responsabile interno provvede a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare.

Articolo 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Tutti coloro che accedono ai locali dell'Azienda devono essere messi in condizione di conoscere la circostanza di poter essere ripresi ed essere informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza.

L'Azienda, affigge un'adeguata segnaletica (cartello) su cui devono essere riportate le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento e le finalità perseguite (informativa breve o minima come da Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali). La versione aggiornata dell'informativa completa conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile e pubblicata sul sito Internet aziendale alla sezione *Privacy*.

Il cartello deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, inoltre dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine è stato adottato un Registro informatizzato delle attività di trattamento dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza da' luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA). Qualsiasi implementazione e/o modifica dell'impianto dovrà essere preceduta da nuova valutazione d'impatto.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi/memorizzati in locali non accessibili al pubblico, a cui possono accedere esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati. Per le telecamere installate per finalità di cura e diagnosi, non rientrano tra le persone estranee non autorizzate i terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. casi di isolamento) ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi/memorizzati come descritto nella documentazione tecnica di ciascun impianto.

I *monitor* degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l'accesso ai *server* dotati di *log* di accesso saranno conservati per la durata di dodici mesi.

In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 11 "Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia" il Responsabile interno provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.

Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.

Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante della protezione dei dati personali.

Articolo 14 - Accesso alle immagini

Il Titolare e/o il Responsabile interno individuano diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, il quale deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo *zoom*, ecc.).

L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:

- Al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
- Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;

- All'Amministratore di Sistema dell'Azienda e agli Amministratori di Sistema delle Aziende che gestiscono e/o hanno in manutenzione l'impianto di videosorveglianza nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle loro specifiche funzioni contrattuali;
- Al Responsabile SC Gestione Tecnico-Patrimoniale o suo delegato, al DPO e ai membri del Comitato Privacy, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle loro specifiche funzioni aziendali;
- All'Interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile interno o dal Titolare.

Gli incaricati saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema (*username* e *password*). Agli incaricati, è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza nell'ambito delle competenze designate.

Il sistema dovrà essere fornito di procedure di tracciamento degli accessi (*login* e *logout*), che saranno conservati per un congruo periodo non inferiore a sei (6) mesi.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" derivante dalla registrazione dei *file* di *log* ricavati dal sistema. Qualora il sistema non abbia questa funzione sarà necessario annotare su apposito registro da parte degli incaricati i seguenti dati relativi agli accessi:

- La data e l'ora dell'accesso;
- L'identificazione del terzo autorizzato;
- I dati per i quali si è svolto l'accesso;
- Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- Le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- La sottoscrizione del medesimo.

Articolo 15 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a. Distrutti;
- b. Ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Articolo 16 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali il Titolare assicura all'interessato l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- Il Diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (art. 15 comma 1 del GDPR):
 - a. Le finalità del trattamento;
 - b. Le categorie di dati personali in questione;
 - c. I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d. Quando possibile il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e. L'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f. Il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
 - g. Qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h. L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in tali casi, le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato;

- Il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del GDPR;
- Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del GDPR;
- Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 del GDPR;
- Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 18 del GDPR;
- Il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 21 del GDPR;
- Il diritto ad essere informato senza ingiustificato ritardo riguardo alla violazione di dati personali che lo riguardano, quando tale violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 34 del GDPR.

Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo può essere chiesto all'Interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare che dovrà provvedere in merito entro trenta (30) giorni, con proroga a novanta (90) giorni tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell'interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici e sono gratuite.

Al titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.

Il Responsabile esterno è tenuto a collaborare con il Titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 17 - Procedura per l'accesso alle immagini da parte degli interessati

Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato può presentare istanza scritta all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo (nella persona del Titolare e/o del Responsabile della Protezione dei Dati) richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR). A tal fine è scaricabile dal sito *internet* aziendale nella sezione *Privacy* il modulo *Esercizio dei Diritti*.

L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'Istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	AST_DGA_801
---	---	---------------------------

Il Responsabile interno o un incaricato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta (30) giorni dalla ricezione (prorogabili a novanta - 90 - giorni) e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Sono fatti salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla Legge del 7 agosto del 1990, n. 241 e s. m. i. in tema di diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi, e previsti dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e s. m. i. in tema di diritto di accesso civico semplice e di diritto di accesso civico generalizzato.

Articolo 18 – Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile del trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richiesti in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 19 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. (Articolo 22 del GDPR).

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	AST_DGA_801
---	---	---------------------------

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.
In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Direttore della SSD Economato e Servizi Alberghieri *pro tempore*.

Articolo 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 82 del GDPR e successive modificazioni e o integrazioni

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	AST_DGA_801
---	---	---------------------------

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Modifiche regolamentari

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la Protezione dei Dati Personali o atti regolamentari aziendali, dovranno essere immediatamente recepiti.

Articolo 23 - Pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Ottobre 2020 ed è pubblicato sul sito *internet* aziendale nella sezione *Privacy*.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.